COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 921

Per l'assunzione a nuovo incarico del funzionario Segretario:

PRESIDENTE 921
MARCHESI 922
FRANCESCHINI FRANCESCO. 922

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. (588).

NATTA e LOZZA: Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477: Riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (784). . . . 922
PRESIDENTE . . 922, 923, 924, 925, 927, 928, 930, 931, 932, 933
MARCHESI, *Relatore* 922, 927
NATTA 923, 924, 925, 927, 929, 931, 932, 933
BADALONI MARIA. 924, 930
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 924, 927, 928, 931, 932, 933
BUZZI 925, 927, 930, 931, 932, 933
MALAGUGINI 927, 931, 933
ERMINI 927, 930, 932
TRABUCCHI 927, 928
VISCHIA 927
PITZALIS. 927, 928, 930, 932
LOZZA. 928, 930, 932, 933
CARONIA. 928
FRANCESCHINI FRANCESCO. 931, 933
GUI. 932

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011). 934
PRESIDENTE 934

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati L'Eltore e Scalia Vito.

Per l'assunzione a nuovo incarico del funzionario Segretario.

PRESIDENTE. Prima di cominciare i nostri lavori, debbo adempire un dovere che non è soltanto una formalità. Da oggi, il dottor Mauro Stramacci, che per tanti anni è stato Segretario di questa Commissione, ci lascia, per assumere l'incarico, più delicato, di Segretario della Commissione Finanze e tesoro.

Noi tutti abbiamo avuto modo di apprezzare l'intelligente e competente collaborazione

del dottor Stramacci, che si è particolarmente distinto proprio in occasione delle discussioni più importanti e delicate; ed è perciò che, nel rammaricarci per il suo distacco, gli rivolgiamo un cordiale saluto e l'augurio sincero di una carriera sempre più brillante, quale i suoi meriti certamente gli consentono.

MARCHESI. Ci associamo volentieri al saluto e all'augurio.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Anche noi ci associamo alle espressioni augurali e di saluto per il dottor Stramacci.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. (588); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Natta e Lozza: Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477: Riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, numero 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione » (588) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Natta e Lozza: « Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477: Riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (784).

Prego il relatore, onorevole Marchesi, di riassumere i termini della precedente discussione.

MARCHESI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione di questi due provvedimenti ebbe inizio circa due anni or sono nella seduta del 21 dicembre 1954 e continuò nella seduta del 28 gennaio 1955, ma si esaurì con la mia relazione. In quell'occasione io svolsi una relazione insolitamente lunga, pervasa tuttavia da una certa vena di malumore per l'atteggiamento apertamente ostile di una parte di questa Commissione. Oggi riprendiamo l'esame, pare, con animo più tranquillo.

Più volte il legislatore ha affrontato la materia riguardante il riordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione, talvolta peggiorandola, come avvenne con l'immissione in esso della rappresentanza parlamentare, la quale, senza apportare alcuna specifica competenza, accrebbe il favoreggiamento e l'intrigo. Oggi, però, le modifiche proposte dal disegno di legge ministeriale mi sembrano quanto mai opportune e non sono inconciliabili con quelle suggerite dalla proposta di legge dei colleghi Natta e Lozza, anch'essa al nostro esame.

In questa sede, anziché ripetere quanto ho già avuto occasione di esporre nella mia precedente relazione, mi limiterò ad un esame dei singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è semplicemente introduttivo, mentre l'articolo 2 conferisce al ministro la facoltà di presiedere tutte le sezioni del Consiglio superiore. È, questa, una norma di particolare importanza, perché la legislazione vigente autorizza il ministro a presiedere soltanto l'assemblea plenaria delle tre sezioni. La modifica, a mio giudizio, è molto opportuna, perché la presenza del ministro serve di stimolo alla responsabilità personale dei singoli componenti della sezione, senza tuttavia arrecar danno alla libertà di critica.

L'articolo 3 modifica, per la prima sezione, il rapporto numerico fra i consiglieri di scelta ministeriale e quelli elettivi: esso eleva a 11 il numero dei consiglieri di scelta ministeriale — che attualmente sono 6 — ma condiziona chiaramente il criterio da seguire nella scelta. Contemporaneamente, lo stesso articolo 3 fissa una diversa rappresentanza dei consiglieri elettivi e la tabella allegata alla relazione ne riporta le suddivisioni per facoltà.

Come dicevo dianzi, la scelta ministeriale dei cinque consiglieri in più è condizionata: difatti, si deve tener conto delle competenze che non risultino rappresentate dalle elezioni delle facoltà: e, a tale condizione, il ministro non può assolutamente venire meno.

A questo punto si inserisce la proposta Natta-Lozza, che presenta la prima divergenza dal disegno di legge ministeriale. Si osserva, nella relazione che accompagna la proposta di legge anzidetta, che l'articolo 25 della vecchia legge consente al ministro di usufruire in modo ampio e puntuale delle più illuminate competenze, di modo che una richiesta di aumento del numero dei membri di nomina ministeriale, sul fondamento di tale esigenza, appare ai proponenti del tutto superflua.

Io non so se gli onorevoli Natta e Lozza insistano su questa loro considerazione; a me pare, invece, che l'aumento non sia superfluo, giacché è bene che il Consiglio abbia nel suo seno una seria scelta di competenze specifiche.

L'articolo 6 del disegno di legge apporta una notevole modificazione: esso stabilisce che le elezioni per la seconda e terza sezione debbono essere svolte, in un sol grado, durante il

normale periodo delle lezioni. Anche la proposta Natta-Lozza prevede una semplificazione del sistema elettorale. Attualmente il sistema prevede le elezioni in doppio grado, ciò che comporta una notevole perdita di tempo e una spesa non indifferente, mentre, con la modifica proposta, si avrà la lista nazionale, come per i consiglieri della prima sezione. Io non posso che dare il mio pieno appoggio a questa modifica.

L'articolo 7 del progetto governativo sostituisce l'articolo 23 della vecchia legge e stabilisce che i consiglieri membri elettivi della prima sezione possono rimanere in carica, se rieletti, per 6 anni complessivamente, dopo di che non possono essere riammessi ad una successiva elezione se non sia trascorso almeno un anno. A me pare che sei anni siano troppi: è un periodo non trascurabile della vita umana. La mia proposta è di lasciare il triennio, come stabilito per i membri della seconda e della terza sezione, o che almeno si ritorni alle norme della legge Coppino-Baccelli del 1881, la quale limitava a quattro anni l'incarico e stabiliva che i membri uscenti potevano essere rieletti dopo un anno dalla cessazione del loro incarico. La ragione di questa limitazione è ovvia ed è anche indicata nella relazione che accompagna il disegno di legge. La prima sezione del Consiglio superiore è un organo consultivo tecnico e richiede ai suoi componenti competenza varia e specifica; i consiglieri della seconda e della terza sezione hanno, invece, un compito diverso — disciplinare o contenzioso — e quindi non occorre che ci sia fra loro varietà di competenze.

Perciò, io vorrei proporre il ritorno alle disposizioni della legge Coppino-Baccelli del 1881.

La proposta dei colleghi Natta e Lozza, inoltre, vorrebbe aumentare il numero dei pareri obbligatori ma non vincolanti, e siamo d'accordo. Io però cercherei anche di ridurre il numero dei pareri vincolanti.

Nel complesso, sono favorevole al disegno di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Propongo di scegliere come testo per la discussione quello del disegno di legge governativo, considerando gli articoli della proposta di legge dei deputati Natta e Lozza come emendamenti al testo base. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 1:

« Al testo della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 ,sono apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti ».

L'articolo 1 della proposta di legge n. 784 è del seguente tenore:

Gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione è composto di 69 membri, oltre il Ministro che lo presiede, e diviso in tre Sezioni, la prima per l'istruzione superiore, la seconda per l'istruzione secondaria e la terza per l'istruzione elementare ».

NATTA. Penso che dovremmo lasciare in sospeso la questione trattata con l'articolo 1 della nostra proposta, in quanto in esso noi abbiamo preso in esame il testo dell'articolo 1 della vecchia legge, fissando a nostra volta il numero dei componenti del Consiglio superiore, che attualmente è di sessanta, e che viene da noi portato a 69. Trattandosi semplicemente di fissare il numero complessivo dei membri del Consiglio superiore, penso che l'articolo della proposta di legge possa essere lasciato in sospeso, nella eventualità che dalla discussione degli articoli seguenti risulti qualche variazione al numero dei componenti delle singole sezioni e quindi al totale generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente:

« Inoltre il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione ».

L'articolo 2 della proposta di legge è del seguente tenore:

« Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforma di struttura di uno degli ordini scolastici o programmi di insegnamento o di esame.

Il parere del Consiglio Superiore in tali casi è obbligatorio. È altresì obbligatorio il parere del Consiglio Superiore o della competente sezione per tutto ciò che riguarda la struttura degli esami, il calendario scolastico, i concorsi a cattedre, lo stato giuridico ed economico del personale insegnante.

Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle singole Sezioni.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice-presidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi del Consiglio. Il Ministro può intervenire alle riunioni delle singole Sezioni assumendone in tal caso la presidenza ».

NATTA. Per questo articolo abbiamo proposto, oltre alla modificazione contemplata dall'articolo 2 del testo governativo e sulla quale siamo d'accordo, alcune altre modificazioni che vorrei brevemente illustrare.

L'articolo 2 dell'attuale legge prevede i casi il cui il Consiglio superiore viene convocato e funziona per Sezioni od in Assemblea plenaria, e fissa anche le materie che sono di competenza del Consiglio e sulle quali il Consiglio stesso è chiamato a dare il parere.

Noi abbiamo apportato alcune modificazioni per i casi in cui il Consiglio è chiamato in adunanza plenaria ad esaminare questioni di carattere generale che riguardano i diversi rami dell'istruzione o riforme strutturali o i programmi di insegnamento e di esame. Così noi vorremmo estendere la competenza dell'adunanza plenaria per quel che riguarda i programmi di insegnamento e di esame, e in questi casi desidereremmo che il parere del Consiglio fosse obbligatorio, anche se non vincolante.

Inoltre avremmo ulteriormente esteso la sfera della competenza del Consiglio superiore per quel che riguarda la struttura degli esami, il calendario scolastico, i concorsi a cattedre, lo stato giuridico ed economico del personale insegnante.

Questi i temi essenziali delle modificazioni che noi vorremmo apportare; io credo opportuno che il Consiglio superiore sia chiamato ad esprimere un parere su questioni che hanno un rilievo notevolissimo su tutta l'organizzazione della nostra scuola. Ritengo che già attualmente, anche se non è stabilito dalla legge, le diverse sezioni o il Consiglio in adunanza plenaria esprimano pareri su queste materie: si tratterebbe quindi semplicemente di dare una sanzione legislativa ad una prassi che è già affermata. A parte queste modificazioni, il testo dell'articolo da noi proposto concorda con l'articolo del disegno di legge governativo, con l'aggiunta che le questioni sottoposte al parere dell'assemblea plenaria dovrebbero essere preventivamente esaminate dalle singole sezioni ed anche questa mi sembra che sia una norma già seguita dalla prassi normale.

PRESIDENTE. Mentre il disegno di legge governativo contempla una sola modifica all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1947, numero 1477, il progetto di legge Natta e Lozza ne modifica parecchie parti anche per quanto riguarda l'obbligatorietà di alcuni pareri, se pure non vincolanti. Del resto, secondo il mio punto di vista, i pareri vincolanti non sono opportuni, in quanto si finisce per imporre al Ministro di eseguire un ordine, impedendogli di assumere le responsabilità che gli competono.

BADALONI MARIA. Io sono favorevole alla estensione delle materie su cui è necessario richiedere i pareri e anche all'obbligatorietà della richiesta di alcuni pareri, con esclusione però di quelli vincolanti per le ragioni già esposte dal Presidente. Non sono invece favorevole ad estendere la materia sulla quale il Consiglio superiore è chiamato ad esprimersi a Sezioni riunite, perché son certa che i suoi lavori subirebbero un rallentamento notevole.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Maria Badaloni che il testo della proposta Natta-Lozza stabilisce al comma secondo che è obbligatorio il parere del Consiglio superiore « o della competente Sezione »: quindi non si tratta di estendere la competenza dell'adunanza plenaria.

Ad ogni modo, esaminando per commi il testo dell'articolo 2 della proposta Natta-Lozza, proporrei di togliere la frase finale del primo di essi: « ... o programmi di insegnamento o di esame », facendo punto alle parole: « ... di struttura di uno degli ordini scolastici », portando eventualmente al secondo comma la frase abolita nel primo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho obiezioni da fare a questa modifica. Piuttosto in merito al secondo comma vorrei fare osservare che, senza ulteriori precisazioni, esso creerebbe una situazione imbarazzante per il Consiglio superiore. Questo dicasi in merito al calendario scolastico, che, se inteso nel senso dello stabilire ogni anno la data d'inizio e quella del termine delle lezioni, non deve certamente investire la competenza del Consiglio superiore. Lo stesso dicasi in merito ai concorsi a cattedre. Mi pare pacifico che i posti liberi siano messi a concorso al più presto possibile e, se si ritornerà al sistema dei concorsi rego-

lari, annuali o biennali, mi pare inutile scomodare il Consiglio superiore, a meno che non ci si riferisca alla forma dei concorsi, cioè ad una questione di carattere generale.

Quindi sarei del parere che si sposti dal primo al secondo comma l'espressione « programmi di insegnamento o di esame », aggiungendovi magari anche la « struttura » degli esami, ma proporrei di togliere i riferimenti al calendario scolastico e seguenti, in quanto, se si riferiscono a problemi generali, essi vengono assorbiti dal comma precedente, perché è chiaro che il Consiglio superiore debba esprimere il proprio parere.

BUZZI. Per quanto riguarda la materia su cui il Consiglio superiore deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere, si tratta di decidere se essa deve venire indicata in questo articolo oppure in un articolo che non c'è nella proposta governativa e che potrebbe assumere il numero 4-*bis*, nel qual caso nell'articolo 2 si potrebbe lasciare una formulazione generica.

In sostanza il punto è questo: o successivamente noi non facciamo ulteriori precisazioni, ed allora le sezioni si riferiranno a questo articolo per individuare la loro competenza ed anche il loro diritto ad esprimere pareri; o altrimenti noi ci limitiamo ad indicare genericamente la competenza del Consiglio superiore all'articolo 2, e quindi riprendiamo la materia per ogni sezione, indicando per ciascuna di esse in particolare la materia di sua specifica competenza.

NATTA. A me sembra che la struttura migliore della legge debba essere quella da noi proposta, perché nella legge attualmente in vigore non abbiamo la specificazione, sezione per sezione, delle materie di competenza, a parte l'articolo 4 che riguarda la Prima sezione.

Nell'articolo 2, con le modificazioni proposte, noi abbiamo seguito questo criterio: ribadire la competenza del Consiglio superiore in adunanza per i problemi di indole generale. Per quanto riguarda le indicazioni del secondo comma, noi abbiamo inteso rendere obbligatorio il parere del Consiglio superiore o della competente sezione per alcune altre questioni, fra le quali, ci sembra, alcune sono già attualmente di competenza del Consiglio superiore.

Mi rendo tuttavia conto delle obiezioni fatte dall'onorevole rappresentante del Governo. Quindi possiamo anche rinunciare ad alcune di queste indicazioni, anche se per esse vi sono alcuni problemi di carattere generale, come per esempio nei riguardi del calendario scolastico (non bisogna dimenticare che oltre al calendario delle scuole medie vi è anche quello per le elementari e quello universitario coi relativi problemi), che sono attualmente dibattuti. Così vi sono problemi di carattere generale che riguardano i concorsi a cattedre. Ad ogni modo, se il Governo considera questi problemi di carattere generale implicitamente compresi in quella che è la dizione generica del primo comma, possiamo anche rinunciare ad insistere sulla specificazione del secondo comma.

PRESIDENTE. L'obiezione dell'onorevole Buzzi in sostanza è la seguente: nella vecchia legge effettivamente la competenza delle singole sezioni è distinta. L'articolo 2 parla in generale dell'adunanza plenaria, l'articolo 3 della Prima sezione, l'articolo 8 della Seconda, l'articolo 9 della Terza. Ora se le norme proposte per l'articolo 2 riguardassero tutte le sezioni indistintamente, allora la loro collocazione nell'articolo 2 sarebbe opportuna; ma se riguardano la competenza delle singole sezioni, allora sarebbe più opportuno inserirle negli articoli che riguardano ciascuna di esse. Qui non è questione di sostanza, bensì di forma.

Avverto che i deputati Natta e Lozza hanno accettato la soppressione della ulteriore specificazione del primo comma del testo dell'articolo 2 da loro proposto, relativa ai programmi di insegnamento o di esame.

Pertanto pongo in votazione il primo comma nel testo seguente, accettato dal Governo e dal relatore:

« Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforma di struttura di uno degli ordini scolastici ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo seguente, avvertendo che i deputati Natta e Lozza non insistono sui riferimenti relativi agli esami, al calendario scolastico, ai concorsi a cattedre, allo stato giuridico ed economico degli insegnanti:

« Il parere del Consiglio Superiore in tali casi è obbligatorio ».

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Ne do lettura:

« Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle singole Sezioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Ne do lettura:

« Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice-presidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A questo punto si inserisce la modifica proposta dal disegno di legge governativo, costituente il quinto comma del nuovo articolo 2. Ne do lettura:

« Inoltre il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma che, per effetto dell'approvazione del comma precedente, viene posto in votazione per la prima parte, dovendosi considerare decaduta la seconda. Ne do lettura:

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi del Consiglio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

ART. 2.

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforma di struttura di uno degli ordini scolastici.

Il parere del Consiglio Superiore in tali casi è obbligatorio.

Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle singole Sezioni.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice-presidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

Inoltre il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi del Consiglio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel complesso.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 3, dovremmo esaminare un articolo 2-*bis* della proposta di legge degli onorevoli Natta e Lozza, ma, poiché non riguarda la Prima sezione, proporrei di esaminarlo dopo. A mio modo di vedere, è opportuno, intanto, esaminare tutta la materia che riguarda la Prima sezione.

Passiamo, perciò, all'articolo 3 del disegno di legge proposto dal Governo. Ne do lettura:

« Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio Superiore ed è così composta

a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, 21 membri nelle seguenti proporzioni: 3 solo eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 3 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 3 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 3 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 2 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto Superiore di architettura di Venezia; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria; 1 dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti;

b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

c) altri 11 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengono o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o agli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale

rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

BUZZI. Dopo la votazione precedente, mi pare superfluo l'inciso al primo comma, « in assenza del Ministro ». Sopprimerei l'inciso.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il concetto è questo: ogni sezione ha il suo Presidente, meno la prima, che è presieduta dal Ministro e, soltanto in assenza di quest'ultimo, dal vice presidente del Consiglio Superiore. Con la soppressione dell'inciso potrebbe emergere di più la figura del Presidente della sezione...

MALAGUGINI. Propongo di votare il testo del primo comma che ci è stato proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge fino alle parole: « è così composta: » incluse.

(*È approvato*).

L'alinea *a*) di questo articolo prevede riduzioni nelle rappresentanze di varie Facoltà. Se mi è lecito esprimere un parere, non come Presidente, ma soltanto come membro di questa Commissione, a me pare opportuna la norma che eleva il numero di membri nominati dal Ministro, ma mi sembra che si snaturi un poco il carattere elettivo se si diminuisce il numero delle rappresentanze delle Facoltà.

NATTA. Noi non avevamo proposto alcuna modifica a questo articolo, proprio per la preoccupazione testé manifestata dall'onorevole Resta. Perciò, io sarei favorevole ad elevare ad undici il numero dei membri di nomina ministeriale, lasciando però inalterato il numero dei membri elettivi.

MARCHESI, *Relatore*. Sarebbe, però, opportuno ridurre il numero dei rappresentanti della Facoltà di ingegneria, per far posto al rappresentante della Facoltà di architettura.

NATTA. Credo che si possa lasciare la norma come è, perché, fra i quattro rappresentanti della Facoltà di ingegneria, è compreso anche quello della Facoltà di architettura.

PRESIDENTE. Forse, la distinzione non sarebbe superfiua, se si vuol dare un rappresentante alla Facoltà di architettura.

ERMINI. Se si vuol fare una distinzione per il rappresentante della Facoltà di architettura, perché non fare uguale distinzione per il rappresentante della Facoltà di giurisprudenza o per quello di economia?

TRABUCCHI. Sono pienamente d'accordo col disegno di legge proposto dal Governo, nel senso di aumentare il numero dei membri di scelta ministeriale e diminuire il numero dei membri elettivi. Del resto, si sa bene come avvengono le elezioni e quindi non si può dire che la scelta dei votanti cada sui più meritevoli. Infine, c'è da considerare che i membri elettivi sono sempre in maggioranza in seno al Consiglio e pertanto non v'è neppure la preoccupazione che possano prevalere i membri di nomina ministeriale.

MARCHESI, *Relatore*. Sono d'accordo col collega Trabucchi.

NATTA. Anch'io sono dell'opinione che si voti il testo del Governo, sia pure lasciando immutato il numero dei membri elettivi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il progetto governativo prevede due modifiche: una, riguardante la diminuzione dei membri elettivi; l'altra, riguardante l'aumento dei membri nominati dal ministro.

Le due modifiche hanno anche una certa correlazione fra loro; difatti, mentre si è, da una parte, avvertita la necessità di accrescere le possibilità di scelta ministeriale — pur non consentendo mai che prevalgano, quantitativamente, i membri di nomina ministeriale su quelli elettivi — dall'altra parte si è riconosciuta l'opportunità di non aumentare eccessivamente il numero dei componenti il Consiglio stesso.

Pertanto, nella mia qualità di rappresentante del Governo, non posso che invitare la Commissione a votare il testo ministeriale; come richiesta subordinata, chiedo che almeno sia lasciato invariato il numero proposto nel testo relativo ai membri di scelta ministeriale.

VISCHIA. Mi dichiaro favorevole al testo del disegno di legge.

PITZALIS. È evidente che, se il Governo è venuto nella determinazione di apportare delle modifiche alla composizione numerica del Consiglio, nel corso del funzionamento del Consiglio stesso si saranno manifestate delle esigenze particolari; non si può spiegare diversamente una tale determinazione.

Purtuttavia, le ragioni di queste modifiche — che pure dovranno essere sostanziali — non appaiono dalle relazioni lette ed ascoltate. Prego pertanto il rappresentante del Governo e il relatore di voler dare dei chiarimenti in proposito.

MARCHESI, *Relatore*. La ragione è detta chiaramente nella relazione che accompagna il disegno di legge: assicurare, con la scelta

condizionata, da parte del Ministro, dei cinque nuovi membri, le competenze che risultassero lacunose dopo le elezioni di Facoltà. Conseguentemente, per non elevare troppo il numero complessivo dei membri, si è ritenuto di ridurre il numero dei membri elettivi.

PITZALIS. Mi dichiaro sodisfatto.

LOZZA. Pur comprendendo le ragioni addotte dai colleghi Marchesi e Trabucchi, condivido la tesi dell'onorevole Resta: lasciare immutato il numero dei membri elettivi e aumentare quello dei membri di scelta ministeriale. Ciò, perché il Consiglio superiore della pubblica istruzione è anche un organo di rappresentanza, oltre che di competenza ed è necessario tener conto del costante aumento del numero dei professori universitari.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione la proposta di lasciare immutato il numero dei membri elettivi della Prima sezione, quale è attualmente, cioè 26, apportando, nella distribuzione delle rappresentanze, una variazione alla Facoltà di ingegneria: si lasciano 3 rappresentanti alla Facoltà di ingegneria e uno a quella di architettura.

(*Non è approvato*).

Pongo, quindi, in votazione l'alinea *a*) dell'articolo 3 nel testo ministeriale fino alle parole « Facoltà di farmacia » incluse.

(*È approvato*).

Passiamo alla seconda parte dell'alinea *a*):

« Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti ».

TRABUCCHI. Ne propongo la soppressione, perché a mio modo di vedere non c'è motivo valido che impedisca la presenza nella Prima sezione di due o più professori della stessa diciplina.

CARONIA. Ma, le ragioni sono evidenti!

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui evidentemente ci si ispira alla preoccupazione che ho ricordato prima, di distribuire cioè il più largamente possibile le competenze fra i componenti il Consiglio superiore. Più che ai casi di parità di voti che si verificano in tutte le elezioni, l'alinea si riferisce esclusivamente alla necessità di avere nel Consiglio superiore, anche fra i rappresentanti della stessa Facoltà, docenti di discipline diverse, in modo che in esso venga rappresentata una gamma più vasta di competenze. Ad ogni modo sull'emendamento soppressivo Trabucchi il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento della seconda parte relativa all'alinea *a*) dell'articolo 3, con l'avvertimento che il deputato Trabucchi ne ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo si intende respinto.

Passiamo all'alinea *b*):

« *b*) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza ».

La dizione è uguale a quella della legge del 1947. Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'alinea *c*). Ne do lettura tenendo conto di una correzione formale proposta dal deputato Ermini, intesa a sostituire alle parole « agli Istituti di istruzione superiore » le parole « degli Istituti superiori »:

« *c*) altri 11 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, pongo in votazione il testo dell'alinea *c*) con la modifica formale proposta dal deputato Ermini.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio Superiore ed è così composta:

a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio

seno, 21 membri nelle seguenti proporzioni: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 3 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli: 3 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 3 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 2 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'istituto Superiore di architettura di Venezia; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria; 1 dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti;

b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

c) altri 11 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione è composta da 1 professore universitario della Prima Sezione, scelto dai membri della Seconda, il quale, in assenza del Ministro, assume le funzioni di presidente; di 2 ispettori centrali per l'insegnamento medio (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico), di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro; di 2 capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale, e di 6 professori (3 del primo gruppo di Istituti e 3 del secondo), eletti congiuntamente da tutti i capi di Istituto e professori di ruolo rispettivamente dei due gruppi di Istituti; di un capo di Istituto o professore di scuola non governativa, scelto dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

Come è noto l'articolo 4 sostituisce l'articolo 7 della legge del 1947. Ora la proposta di legge n. 784 degli onorevoli Natta e Lozza, i cui articoli sono considerati emendamenti al disegno di legge governativo in discussione, all'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del disegno di legge, propone il seguente emendamento sostitutivo:

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La seconda Sezione è composta di 19 membri e cioè:

a) di un professore universitario, componente della prima Sezione, scelto dai membri della seconda Sezione, con funzioni di presidente;

b) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

c) di un provveditore agli studi, eletto dalla categoria;

d) di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelto dal Ministro;

e) di quattro capi d'istituto, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale; uno dell'istruzione media; uno dell'istruzione tecnica; uno della scuola tecnica e della scuola di avviamento professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quattro dell'istruzione tecnica e professionale); di un insegnante tecnico-pratico di ruolo, eletti separatamente da tutti i capi d'istituto e da tutti i professori di ruolo compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo;

f) di un capo d'istituto o professore di scuola non statale scelto dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di undici membri ».

NATTA. Rispetto al testo governativo le varianti da noi proposte si possono così riassumere: portare da due a quattro il numero

dei capi d'istituto e da sei a otto quello dei professori. Poi c'è la questione del provveditore agli studi, eletto secondo la nostra proposta, nominato secondo il testo governativo, ma essa non ha molto rilievo. In definitiva il numero dei componenti la Sezione viene portato da 14, come nel testo governativo, a 19, aggiungendo anche un insegnante tecnico pratico. Il motivo della nostra proposta va ricercato nella necessità di dare una più larga rappresentanza ai diversi tipi di istituti e di accrescere il numero dei membri insegnanti, anche perché la Seconda sezione è investita di alcune questioni di carattere disciplinare.

Io avrei anche dei dubbi sulla opportunità che il Presidente della Seconda sezione sia un professore universitario della Prima.

Secondo me è una prassi non del tutto felice.

PITZALIS. Non solo non ha provocato finora inconvenienti, ma ha anche portato una nota di obiettività nel funzionamento della sezione.

BADALONI MARIA. La presidenza di un professore universitario della Prima sezione si è finora rivelata vantaggiosa per il funzionamento della Seconda sezione.

BUZZI. Presento il seguente emendamento all'articolo 4:

«*Comma secondo – modificare*: « il quale, in assenza del Ministro, assume le funzioni di presidente » *con* « il quale presiede »;

« ...di due capi d'Istituto... » *con* « di 4... 2... 2... 10 professori... 5... 5... 2 insegnanti tecnico pratici...; di due rappresentanti della scuola non statale, scelti dal Ministro ».

È bene che i rappresentanti della scuola siano due anziché uno come stabilito dalla legge del 1947, in quanto, essendo essi di scelta del Ministro, si lascia al Ministro stesso la possibilità di assicurare una rappresentanza di tipi diversi di scuole non governative esistenti.

PRESIDENTE. Così in merito alla sostituzione dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, vi sono tre proposte: quella governativa, quella degli onorevoli Natta e Lozza ed infine quella dell'onorevole Buzzi.

LOZZA. D'accordo per l'aumento del numero dei membri eletti.

Sono del parere, però, di mantenere l'equilibrio fra la direzione tecnica e quella classica, come sono d'accordo nella nomina dei rappresentanti degli insegnanti tecnico-pratici: è una categoria che si va incrementando con l'istituzione di nuovi tipi di scuole professionali ed assume un'importanza del tutto pari alle altre categorie. Accetto il numero di due rappresentanti, salvo a rivedere la proporzione in seguito, a seconda dell'importanza che verranno ad assumere tali scuole.

ERMINI. Vorrei far notare agli onorevoli colleghi — e su questo sto riflettendo — che le variazioni nel numero dei componenti delle singole sezioni si riflettono sulla proporzione dei rappresentanti esistente, nell'ambito di tutto il Consiglio superiore, fra le sezioni stesse. Aumentando il numero dei componenti di una sezione può accadere che veniamo a spostare l'equilibrio del Consiglio superiore e quello esistente fra una sezione e un'altra.

Debbo constatare che, mentre per quanto si riferisce alla Prima sezione abbiamo lasciato invariato il numero dei componenti, per quanto riguarda la Seconda sezione vi sono tre proposte: una che porta a sei il numero dei professori; l'altra lo porta ad otto ed infine la terza a dieci. Cosa succederà quando andremo ad esaminare la Terza sezione? Continuando così penso che ridurremo la Prima sezione in una posizione di inferiorità numerica rispetto alle altre due. Non che ciò non si possa fare, ma dobbiamo dirlo apertamente, al fine di modificare l'attuale principio di carattere generale. Coll'emendamento Natta-Lozza si viene ad avere, contro i 35 membri della Prima sezione, 19 nella Seconda e 18 nella Terza sezione, con un totale di 37 membri della Seconda e Terza sezione contro i 35 della Prima. Così si viene a creare una posizione di vantaggio rispetto alla Prima sezione, che secondo la legge attuale si trova ad avere 35 membri contro i 28 delle due altre sezioni considerate congiuntamente.

PITZALIS. Per la funzionalità della Seconda sezione penso che sia utile anche la rappresentanza degli istituti professionali e quindi sono d'accordo con la proposta dei colleghi Natta e Lozza. Penso però che si debba avere una proporzione anche fra i rappresentanti dei vari tipi di scuole. Se, per esempio, noi immettiamo nella Seconda sezione i rappresentanti dell'istruzione tecnica specificamente per ogni tipo di scuole, rispetto alla istruzione classica, scientifica e magistrale essi vengono a trovarsi in una superiorità indiscutibile. E siccome le decisioni della Seconda sezione in genere vengono adottate a maggioranza, i problemi saranno sempre visti da quella maggioranza. Quindi se si aumentano — come si debbono aumentare — i rappresentanti dell'istruzione tecnica, penso che si debbano aumentare proporzionalmente i

rappresentanti dell'istruzione classica, nonché i rappresentanti della scuola media. Solo così si salva la proporzione fra i vari tipi di scuole, non preoccupandoci del numero totale di rappresentanti che formeranno la sezione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che sarebbe opportuno — se la Commissione è d'accordo — di prendere delle decisioni di massima per far salva questa esigenza di equilibrio fra sezione e sezione. Potremmo stabilire in linea di massima il numero dei componenti al quale si vuole arrivare per ogni sezione, in modo da conciliarlo successivamente con le esigenze di equilibrio di cui si è fatto portavoce l'onorevole Ermini.

BUZZI. Ora che conosciamo il numero dei componenti della Prima sezione dichiaro di ritirare il mio emendamento per la prima parte. Pertanto mi adeguerei alla proposta Natta, che prevede quattro capi di istituto, ripartiti tra i due tipi di scuola; otto professori, anche questi ripartiti tra i due tipi di scuola; e un insegnante tecnico pratico di ruolo. Insisterei, invece, per una ragione di obiettività, sui due rappresentanti della scuola non statale.

MALAGUGINI. Si capisce !...

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non è detto, come sembra credere l'onorevole Malagugini, che uno di questi due rappresentanti debba essere della scuola confessionale, poiché noi vogliamo riferirci soltanto ai due ordini fondamentali della scuola privata, cioè l'ordine classico e l'ordine scientifico tecnico.

NATTA. Mi permetto di ribattere immediatamente che non è così. Del resto la scuola non statale ha una unica posizione di fronte alla scuola statale e non c'è nessun bisogno di mettere un rappresentante per l'ordine classico e uno per l'ordine tecnico. Un solo rappresentante può svolgere i suoi compiti per tutta la scuola non statale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 4 per commi separati. Ritengo che il corrispondente articolo 3 della proposta di legge Natta e Lozza abbia una più chiara formulazione. Propongo di riferirci ad esso nella elaborazione del nuovo articolo 4.

(*Così rimane stabilito*).

La prima parte del testo proposto dall'onorevole Natta è così formulata:

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La Seconda sezione è composta di 19 membri e cioè: ».

Lasciando in sospeso il numero, che risulterà dalle votazioni successive, metto in votazione questa prima parte.

(*È approvata*).

Il testo del Governo prosegue in questi termini:

« di un professore universitario della Prima sezione, scelto dai membri della Seconda, il quale, in assenza del Ministro, assume le funzioni di presidente ».

Nell'emendamento Natta, invece, è detto:

« *a*) di un professore universitario, componente della prima Sezione, scelto dai membri della seconda Sezione, con funzioni di presidente ».

Si è detto di sostituire la parola « eletto » alla parola « scelto ».

Pongo in votazione l'alinea *a*) dell'emendamento Natta, con la detta sostituzione.

(*È approvato*).

Passiamo all'alinea *b*).

Nel testo del Governo è detto:

« di 2 ispettori centrali per l'insegnamento medio (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico), di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro ».

Nell'emendamento Natta, invece, è detto:

« *b*) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

c) di un provveditore agli studi, eletto dalla categoria;

d) di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelto dal Ministro ».

Pongo in votazione l'alinea *b*) dell'emendamento Natta.

(*È approvato*).

Nell'alinea *c*) l'onorevole Natta accetta di sostituire le parole « eletto dalla categoria » con le parole « scelto dal Ministro ». Quindi gli alinea *c*) e *d*) si possono fondere in questi termini:

« *c*) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per la istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro ».

Pongo in votazione l'alinea *c*) nella formulazione che ho testé espresso.

(*È approvato*).

Passiamo alla prima parte dell'alinea *e*), che diventa alinea *d*), dell'emendamento Natta, del seguente tenore:

« *d*) di quattro capi d'istituto, uno della istruzione classica, scientifica e magistrale; uno dell'istruzione media, uno dell'istruzione tecnica; uno della scuola tecnica e della scuola di avviamento professionale; »

Il testo del Governo, invece, dice.

« di 2 capi d'Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale ».

GUI. Vorrei un chiarimento. Si vuole dare un rappresentante alle scuole o alle categerie di insegnanti? Io vedo nominati i presidi, i professori, gli insegnanti tecnici pratici, ecc. Mi pare quindi che ci sia una rappresentanza sindacale, più che una rappresentanza della scuola. Se vogliamo aderire al criterio della rappresentanza sindacale, la rappresentanza qui indicata è incompleta.

BUZZI. Io sono favorevole al testo del Ministro, che prevede due rappresentanti, uno per ciascun tipo di scuola.

NATTA. Al collega Gui rispondo che non si tratta di una rappresentanza sindacale, ma di una rappresentanza dei diversi tipi di scuole nel Consiglio superiore. E non vedo perché la cosa debba meravigliare, se nella Prima sezione abbiamo i rappresentanti di tutte le facoltà universitarie.

ERMINI. Là le varie facoltà sono raggruppate; e anche qui, secondo il testo del Governo, i vari tipi di scuole sono riuniti in due categorie.

LOZZA. Il criterio della proposta Natta è più chiaro, perché ogni categoria ha il suo rappresentante.

GUI. Se si vuol fare così perché i membri elettivi siano più di quelli scelti, non insisto. Ma se non è questa la preoccupazione, non mi rendo conto perché ci debbano essere quattro rappresentanti invece di due.

PRESIDENTE. L'onorevole Natta mantiene il suo emendamento?

NATTA. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'alinea *d*) (ex *e*) dell'emendamento Natta, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione il corrispondente testo del Governo, di cui do nuovamente lettura:

« d) di due capi d'Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale ».

(*È approvato*).

Do lettura della seconda parte dell'alinea *d*) (ex *e*) dell'emendamento Natta:

« di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quattro dell'istruzione tecnica e professionale) ».

Il corrispondente testo del Governo dice:

« di sei professori (tre del primo gruppo di istituti e tre del secondo) ».

PITZALIS. Limiterei la rappresentanza dei professori, altrimenti si rompe l'equilibrio che vogliamo mantenere.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non mi oppongo all'aumento da sei a otto.

GUI. Io pure non ho difficoltà a portare il numero dei professori da sei a otto, perché mi rendo conto della necessità della rappresentanza di tutte le categorie. Però, siccome nell'emendamento Natta subito dopo si aggiunge: « di un insegnante tecnico pratico di ruolo », e siccome questo insegnante appartiene naturalmente all'ordine tecnico, per non spostare l'equilibrio in favore della scuola tecnica, che in questo modo avrebbe cinque rappresentanti invece di quattro, io inserirei l'insegnante tecnico pratico tra i quattro rappresentanti della scuola tecnica professionale.

NATTA. Accetto di modificare in questo senso il mio emendamento, che perciò viene a risultare così formulato: « di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quattro dell'istruzione tecnica e professionale, di cui un insegnante tecnico pratico di ruolo) ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa parte dell'alinea *d*) (ex *e*) dell'emendamento Natta, secondo la nuova formulazione testé letta dal proponente.

(*È approvata*).

Do lettura dell'ultima parte dell'alinea *d*) (ex *e*) dell'emendamento Natta, che suona in questi termini:

« eletti separatamente da tutti i capi di istituto e da tutti i professori di ruolo compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo ».

Nel corrispondente testo del Governo è detto:

« eletti congiuntamente da tutti i capi di Istituto e professori di ruolo rispettivamente dei due gruppi di Istituti ».

Pongo in votazione il testo dell'emendamento proposto dal deputato Natta.

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera *e*) (ex *f*), che, nel testo Natta, è così formulata:

« *f*) di un capo d'Istituto o professore di scuola non statale, scelto dal Ministro ».

Il corrispondente testo del Governo dice:

« di un capo di Istituto o professore di scuola non governativa, scelto dal Ministro ».

L'onorevole Buzzi ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« di due rappresentanti della scuola non statale, scelti dal Ministro ».

MALAGUGINI. Chiedo il parere del Governo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo preferirebbe che venisse mantenuto il suo testo.

MALAGUGINI. Io sono governativo !...

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tuttavia il Governo si rimette al voto della Commissione.

LOZZA. L'ispettorato della scuola è unico; non c'è un ispettorato per la scuola tecnica e uno per la scuola classica. Per analogia, bisogna conservare il testo del Governo, che corrisponde a quello del collega Natta.

MALAGUGINI. Io voterò contro l'emendamento Buzzi; non posso dire solidalmente col Governo, perché questo ha già rinunciato a sostenere il suo punto di vista.

Perché sia ben chiara la mia posizione e per dimostrare che non intendo fare questione di faziosità, dichiaro che sarei disposto a consentire che questo rappresentante fosse scelto tra i presidi o i professori degli istituti delle scuole confessionali. Tanto poca è la fiducia che ho dell'altra scuola privata, salvo qualche lodevole eccezione, che conferma la regola.

Però, nell'equilibrio, a me sembra che due rappresentanti della scuola non statale siano troppi e che gli interessi della scuola non statale possano essere sufficientemente affidati a un solo rappresentante. L'insistere sulla doppia rappresentanza, ha, secondo me, il significato di una affermazione di principio, nella quale non posso concordare.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Domando all'onorevole Malagugini se accetterebbe che i due rappresentanti della scuola non statale fossero uno per l'ordine classico e l'altro per l'ordine tecnico, giacché tutto lo spirito dell'articolo è quello di fare questa distinzione tra i due tipi di scuole.

MALAGUGINI. La sostanza è che voi volete fare una affermazione di principio, e su questo io non posso seguirvi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio rilevare alla Commissione, perché ne tenga conto nel suo voto, che inserendo due capi di istituto della scuola non governativa e avendo già fissato due capi di istituto della scuola governativa, le due rappresentanze sarebbero in parità.

BUZZI. Il mio emendamento, riguardante il numero, era stato fatto nel quadro di una diversa previsione numerica della composizione della sezione. Riconosco quindi il peso dell'osservazione dell'onorevole Sottosegretario: il termine « rappresentante » è generico; quindi, per evitare che vi siano due presidi della scuola non governativa e due presidi della scuola governativa, aderisco a modificare il mio emendamento in questo senso: « di un capo d'istituto e di un professore della scuola non statale, scelti dal Ministro ».

D'altra parte non esito a dire, come ha rilevato l'onorevole Malagugini, che in questo emendamento c'è l'intenzione chiara e precisa di affermare il principio di una rappresentanza completa alla scuola non statale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi all'alinea *e*) ex *f*):

« *e*) di un capo di istituto e di un professore della scuola non statale, scelti dal Ministro ».

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma. Questo comma è uguale nel testo Natta e nel testo del Governo, con la sola differenza che nel testo del Governo è richiesta la presenza di 9 componenti, in quello Natta di 11 componenti.

Insiste l'onorevole Natta nella sua proposta ?

NATTA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4:

« Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel suo complesso.

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La seconda Sezione è composta di 17 membri e cioè:

a) di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della seconda Sezione con funzioni di presidente;

b) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

c) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale scelti dal Ministro;

d) di due capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quattro dell'istruzione tecnica e professionale, di cui un insegnante tecnico-pratico di ruolo), eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo;

e) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica » (2011).

A questo punto ritengo opportuno costituire un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 30-*bis* del Regolamento, per la formulazione degli articoli, poiché sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge in esame.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Vischia, i deputati Lozza e Franceschini Francesco.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI